

COMUNE DI CASTIGLON FIORENTINO

(Provincia di Arezzo)

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
ADIBITI A PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
ALL'INTERNO DEL PARCO G. PRESENTINI A CASTIGLION FIORENTINO**

L'anno 2025 il giorno ____ () del mese di _____, presso l'Ufficio LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO,

TRA

Il Comune di Castiglion Fiorentino con sede legale in Castiglion Fiorentino, Piazza del Municipio 12, Codice Fiscale 00256420514, rappresentato dall'Arch. _____, nata a _____ () il __/_____, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 3 Area Lavori Pubblici e Patrimonio, giusto Decreto Sindacale n.22 del 28/02/2025, la quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune di Castiglion Fiorentino, ai sensi dell'art.107 del TUEL 267/2000

E

la Ditta _____ in seguito denominata "Concessionario" con sede in _____
— Via _____ - C.F. _____ P.IVA _____ nella persona
del Sig. _____ legale rappresentante nato a _____ il __/__/_____
e residente a _____ Via _____ n. ____;

SI PREMETTE

- che con deliberazione della G.C.n.66 del 17/03/2025 e deliberazione di C.C. n. __ del __/__/____ si è stabilito di affidare a terzi la concessione in uso di immobili di proprietà comunale, adibiti a pubblico esercizio di alimenti e bevande all'interno del Parco "G.Presentini",
- con Determina n. ____ del __/__/____ si è approvato l'Avviso, la documentazione di gara e la presente bozza di contratto di concessione;
- con Determina n. ____ del ____ si è provveduto ad affidare la concessione degli immobili di proprietà comunale adibiti a pubblico esercizio di alimenti e bevande alla Ditta _____, come sopra generalizzata;

CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - La concessione ha per oggetto gli immobili di proprietà comunale, come sopra identificati adibiti a pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande all'interno del Parco "G.Presentini" a Castiglion Fiorentino individuati catastalmente al foglio 25 particella 529 categoria C/1 classe 7 e al foglio 25 particella 530 categoria C/7 classe U così dimensionati: Chiosco 47 mq, struttura ombreggiante 40 mq, resede posteriore 43 mq, pedana 8,5 mq, resede pavimentato bar 135 mq, retro chiosco 22 mq, come da planimetria allegata.

ARTICOLO 2 - Il concessionario è consapevole che la struttura, per tutta la durata della concessione, rimarrà destinata ad esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, con divieto di mutamento della destinazione.

ARTICOLO 3 - Al concessionario fa carico l'onere della pulizia e della manutenzione ordinaria delle aree oggetto di concessione, del manufatto e degli impianti e sottoservizi di pertinenza.

ARTICOLO 4 – Qualora il concessionario necessiti di eseguire interventi tesi al miglioramento degli immobili concessi, gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati con il Responsabile del Settore 3. Le spese sostenute per tali interventi straordinari, regolarmente documentati con idonei titoli di spesa ed approvati attraverso un provvedimento a firma del Responsabile del Settore 3 attestante la regolarità degli interventi effettuati e la congruità dei prezzi applicati, potranno essere scomputate dal canone annuo di concessione per un importo massimo pari all'ammontare del canone stesso.

ARTICOLO 5 - La concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto, terminerà il 31/12/2025 e sarà eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno su richiesta del concessionario qualora la procedura di valorizzazione non sia stata ancora avviata o sia ancora in corso.

ARTICOLO 6 - L'attività di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere esercitata nel periodo dal _____ al _____. Eventuali modifiche delle suddette date dovranno essere concordate tra le parti.

ARTICOLO 7 - Sono a carico del concessionario tutte le utenze relative ai servizi pubblici a rete (energia elettrica, gas, acqua, telefono).

ARTICOLO 8 - Al concessionario non compete l'alimentazione e la manutenzione dell'illuminazione pubblica esistente.

ARTICOLO 9 - Il concessionario rimane indenne da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che potranno subire persone o cose all'esterno dell'area oggetto di concessione. Rimane, invece, responsabile per danni che persone e cose potranno subire all'interno dell'area oggetto di concessione.

ARTICOLO 10 - L'Amministrazione comunale qualora riscontri, con oggettivi dati di fatto, che l'attività è ingiustificatamente sospesa per un periodo superiore a mesi uno (1) potrà intimarne la riapertura. Resta fermo che il canone dovrà comunque essere pagato per intero.

ARTICOLO 11 - L'importo annuale del canone di concessione, pari ad € _____ (_____), dovrà essere versato in due rate alle seguenti scadenze:

€ _____ entro il 1° agosto 2025

€ _____ entro il 1° novembre 2025

Nel caso di proroga della concessione per la stagione 2026, il canone verrà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT.

ARTICOLO 12 - Il concessionario, all'atto della firma del presente contratto, dovrà presentare fideiussione bancaria o assicurativa attestante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, di importo pari al 50% del canone offerto in sede di gara, di durata di ulteriori mesi 6 (sei)

oltre la data di scadenza dell'atto di concessione, oppure assegno/i circolare/i infruttifero/i pari al 50% del canone offerto in sede di gara, che verrà restituito al termine del contratto previa riconsegna degli immobili e completa estinzione degli importi dovuti.

ARTICOLO 13 – È a carico del concessionario l'Assicurazione RCTO, le cui condizioni minime per ogni evento di sinistro per danni a terzi saranno per un massimale unico di garanzia per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 con durata pari al periodo di durata della concessione. L'assicurazione dovrà coprire anche i danni, eventualmente causati all'immobile, per incendio del chiosco bar punto ristoro e della tettoia annessa.

ARTICOLO 14 - Il concessionario potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno un mese, da comunicare all'Amministrazione Comunale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.castiglionfiorentino@legalmail.it, senza diritto ad alcun rimborso per gli eventuali interventi eseguiti e/o costi sostenuti.

ARTICOLO 15 - Il Comune potrà procedere alla revoca del contratto per esigenze di interesse pubblico (in particolare per il manifestarsi di eventi impreveduti che rendano necessaria l'immediata disponibilità del bene) senza diritto, per il concessionario, ad indennizzo alcuno, anche se per perdita di avviamento commerciale e con preavviso massimo di un mese.

ARTICOLO 16 - La risoluzione del presente contratto di concessione potrà avvenire:
-per inadempimento rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione;
-per perdita dei requisiti previsti nell'avviso di concessione.

ARTICOLO 17 - In caso di controversie sorte fra le parti sarà competente il foro di Arezzo.

ARTICOLO 18 - Il presente atto potrà essere registrato in caso d'uso presso la competente Agenzia delle Entrate di Arezzo e tutte le spese di registrazione inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore 3 Arch. Francesca Bucci

Il Legale Rappresentante della Ditta _____ Sig. _____